



Comune di Lecco

# Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Numero 82 del 17.5.2012**

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO E L'UNIVERSITÀ BOCCONI DI MILANO, PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO.

L'anno duemiladodici e questo giorno diciassette del mese di maggio alle ore 14.30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	A
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	A
Armando Volontè	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

### IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in data 14 maggio 2012 prot. n. 21173, l'Università Bocconi di Milano, ha sottoposto al Comune di Lecco il programma di stage formativo nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Economia e management delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali chiedendo la disponibilità ad attivare percorsi formativi rivolti a studenti e neolaureati;

Rilevato che il Comune di Lecco è interessato ad attivare i percorsi di tirocinio sottoposti e considerata l'opportunità di collocare le suddette esperienze di tirocinio in continuità con la realizzazione di alcuni progetti già presenti all'interno dell'Ente;

Ritenuto opportuno, come concordato con l'università Bocconi di Milano, di modificare l'art. 10 specificando che la durata della convenzione sia di due anni a decorrere dalla data di stipulazione salvo disdetta;

Considerato che per l'attuazione di detti progetti è necessaria la stipulazione di apposita convenzione, prevista dall'art. 3, 5° comma, del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 25.03.1998, n. 142, recante norme sui tirocini formativi e di orientamento in attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24.06.1997, n. 196 e s.m.i.;

Visto l'allegato schema di convenzione fatto pervenire dall'Università Bocconi di Milano (All. 1);

Considerato che lo svolgimento dei tirocini non comporta per il Comune di Lecco alcun onere finanziario per l'Ente, né obblighi diversi da quelli riportati nell'allegata convenzione;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. n. 267/2000;

Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

### DELIBERA

1°) di approvare l'allegato schema di convenzione, con l'Università Bocconi di Milano, di tirocinio di formazione ed orientamento, aperta per tutti i corsi di laurea, composta da n. 10 articoli e redatto ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 e s.m.i.;

2°) di autorizzare il segretario generale – dirigente responsabile a sottoscrivere la convenzione;

3°) di disporre che l'attività di gestione del progetto formativo verrà seguita di volta in volta dal direttore di settore presso cui lo studente effettuerà il tirocinio, previo coordinamento del Servizio Apicale – Gestione Risorse Umane .

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

### DELIBERA


l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

**PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000**

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione convenzione tra il Comune di Lecco e l'Università Bocconi di Milano, per l'effettuazione di tirocinio formativo", id. n. 17/05/2012 del 17/05/2012.

Lecco, 17/05/2012

IL DIRETTORE DI SETTORE  
Dott. Paolo Codarri



# CONVENZIONE DI TIROCINIO

La presente convenzione regola i rapporti tra l'Università Commerciale Luigi Bocconi, Via Sarfatti, 25, 20136 Milano (MI), codice fiscale n.80024610158, d'ora in avanti "l'Università", rappresentata dal Procuratore Speciale Dott.ssa Laura Candotti (nata a Gorizia il 05/03/1970), Responsabile della Divisione Mercato e l'Azienda/Ente/Studio Professionale Ragione Sociale, indirizzo, n., CAP Città (Prov) codice fiscale, rappresentata da Nome Cognome (nato/a il gg/mm/aaaa), d'ora in avanti "l'Azienda", concernente tirocini formativi e di orientamento, d'ora in avanti "tirocini o stage", presso la suddetta azienda. L'attivazione dei tirocini avviene in base alle disponibilità aziendali.

art.1: Il programma dei tirocini formativi e di orientamento, concordato dall'Azienda con l'Università, ha come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico e di agevolare la scelta professionale di studenti, laureati e coloro che frequentano corsi Master, dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento e di specializzazione dell'Università.

art.2: Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in Azienda è seguita e controllata da un tutore aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e cui risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, e da un tutore dell'Università. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante deve:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

art.3: La durata dei tirocini varia da due a sei mesi (la normativa prevede una durata massima di 12 mesi per gli studenti e i laureati da non più di 18 mesi e per coloro che hanno conseguito gli altri titoli di studio sopraindicati da non più di 18 mesi: nel computo del limite non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità). L'azienda si impegna a comunicare tempestivamente all'Università l'eventuale interruzione dell'esperienza di tirocinio. Salvo accordo fra le parti o gravi e giustificati motivi e/o cause di forza maggiore, l'interruzione comporterà per il tirocinante la sospensione per un periodo di un mese dalla possibilità di formalizzare un nuovo tirocinio.

art.4: Le aziende possono ospitare tirocinanti nei seguenti limiti:  
· aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;  
· aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove: non più di due tirocinanti contemporaneamente;  
· aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

art.5: L'Azienda si impegna a comunicare tempestivamente all'Università tutte le informazioni relative al tirocinante, al contenuto e al periodo di avvio di ciascun tirocinio. Il tirocinio viene formalizzato per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata, sede, contenuti) e l'indirizzo nominativo dell'Università, nonché quanto indicato all'Art. 6 della presente convenzione in materia di copertura assicurativa. Tale documento è firmato dall'Università al tirocinante e all'Azienda e viene presentato e confermato per accettazione. L'Università si impegna a trasmettere alla Regione, alla struttura territoriale dell'intero territorio e della provincia sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

art.6: Per i tirocini Aziende che operano sul territorio nazionale, l'Università provvederà all'assicurazione INAIL del tirocinante interessato (Polizza Inail n. 0077566/5) in caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalare tempestivamente e senza penalità all'azienda la necessaria documentazione. Analoga segnalazione deve essere trasmessa all'Università. Il tirocinante sarà altresì garantito per responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università (Polizza RC 523738). Entrambe le coperture assicurative riguardano tutto il periodo del tirocinio. Entrambe le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 26/98 e dalle successive modifiche ed integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale sono, in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante.

art.7: Al termine di ogni tirocinio, l'Azienda si impegna a redigere un attestato relativo alla durata e alla natura del tirocinio da rilasciare al tirocinante. Al termine dell'esperienza di stage sia il tirocinante sia il tutor aziendale si impegnano a compilare la valutazione finale di tirocinio fornita dall'Università e a restituirla ai Career Service.

art.8: Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione avviene ai sensi della legge 196/2003.

art.9: Per tutto quanto non concordato tra le parti, si fa riferimento alla normativa vigente (art. 18 legge 24 giugno 1997, n. 196 e relativo decreto attuativo 25 marzo 1998, n. 142 e decreto interministeriale del 22 marzo 2006).

art.10: La presente Convenzione ha validità di due anni con rinnovo tacito salvo disdetta o variazione scritta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Data \_\_\_\_\_ L'Università Bocconi \_\_\_\_\_ L'Azienda \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Il Procuratore Speciale \_\_\_\_\_ (timbro e firma)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE  
PAOLO CODARRI



---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 29 MAG. 2012 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 13 GIU. 2012, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 29 MAG. 2012.

Li, 29 MAG. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
PAOLO CODARRI



---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_

Li, .....

IL SEGRETARIO GENERALE